

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2011

del 20 maggio 2011

## che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2009 del 4 dicembre 2009 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005 <sup>(5)</sup>.
- (6) La direttiva 2009/23/CE abroga la direttiva 90/384/CEE del Consiglio <sup>(6)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.

- (7) La direttiva 2009/34/CE abroga la direttiva 71/316/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo,

DECIDE:

## Articolo 1

Il capitolo IX dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

- 1) il testo del punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0034:** Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

- a) all'allegato I, punto 3.1, primo trattino e all'allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), primo trattino, al testo fra parentesi è aggiunto:

“FL per il Liechtenstein, IS per l'Islanda, N per la Norvegia”;

- b) i disegni di cui all'allegato II, punto 3.2.1, sono completati dalle lettere necessarie a comporre le sigle FL, IS e N.»;

- 2) al punto 24 (direttiva 80/181/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0003:** Direttiva 2009/3/CE del Parlamento e del Consiglio, dell'11 marzo 2009 (GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10).»;

<sup>(1)</sup> GU L 62 dell'11.3.2010, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 114 del 7.5.2009, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 189 del 20.7.1990, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

3) il testo del punto 27 (direttiva 90/384/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«**32009 L 0023**: Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6).»;

4) al punto 27b (direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32009 L 0137**: Direttiva 2009/137/CE della Commissione, del 10 novembre 2009 (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 7).»

#### Articolo 2

I testi delle direttive 2009/3/CE, 2009/23/CE, 2009/34/CE e 2009/137/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente *ff.*

Gianluca GRIPPA

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.